



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

N. 47 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote anno 2021

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 14:00, in Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa VILASI Giovanna, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2020, assistito dal Vice Segretario Generale dott. RIZZO Matteo, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la IUC era composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 32 del 18 settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 33 del 29 settembre 2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che l'articolo 1, commi da 748 a 754, della Legge n. 160/2019 definisce i limiti entro i quali possono essere fissate le aliquote per gli immobili per i quali è dovuta l'IMU.

Considerato altresì che:

- l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- a oggi non è stato emanato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto ministeriale sopra indicato e dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 757.

Visto:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo dell'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale.

DELIBERA

- 1 di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021 così come definite nel prospetto "IMU - Aliquote e detrazioni – Anno 2021" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 2 di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

- 3 di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti successivi nei termini di legge.

MR/mr

Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\Delibere_Determine\Deliberazioni per bilancio - dicembre 2020\IMU\Deliberazione approvazione aliquote IMU 2021.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VILASI Giovanna *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RIZZO Matteo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI - ANNO 2021**

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONI AGEVOLAZIONI	CODICE TRIBUTO
Regime ordinario dell'imposta ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D	10,60 (interamente al Comune)		3918
Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadenti nelle altre categorie sotto elencate	10,60 (interamente al Comune)		3918
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 (7,6 allo Stato 3,0 al Comune)		3925 (Stato) 3930 (Comune)
Aree fabbricabili	10,60 (interamente al Comune)		3916
Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente	4,00 (interamente al Comune)	Euro 200,00	3912
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9.12.1998, n. 431	10,60 (interamente al Comune)	Imposta ridotta al 75%	3918
Unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998	7,60 (interamente al Comune)	Imposta ridotta al 75%	3918

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI - ANNO 2021**

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONI AGEVOLAZIONI	CODICE TRIBUTO
Alloggi e relative pertinenze degli stessi - intendendosi tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascun alloggio -, regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa o da altri istituti comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Agenzia Territoriale per la Casa	7,60 (interamente al Comune)	Euro 200,00	3918
Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS	7,60 (interamente al Comune)	Base imponibile ridotta del 50%	3918
Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato	7,60 (interamente al Comune)	Base imponibile ridotta del 50%	3918
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	7,60 (interamente al Comune)	Base imponibile ridotta del 50%	3918

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI - ANNO 2021**

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONI AGEVOLAZIONI	CODICE TRIBUTO
Unità immobiliari e relative pertinenze delle stesse - intendendosi tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna unità immobiliare - , concesse in comodato dai soggetti passivi ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in comodato	7,60 (interamente al Comune)		3918
Terreni agricoli, con esclusione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 99/2004.	10,60 (interamente al Comune)		3914
Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico		Base imponibile ridotta del 50%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00		